

Proposta di legge di iniziativa popolare

“Modalità organizzative per l’attuazione di quanto disposto dalle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024”

Art. 1

(Finalità e Oggetto)

1. La Regione, nel rispetto delle proprie competenze e di quanto disposto dalle sentenze della Corte costituzionale 25 settembre 2019, n. 242 e 1° luglio 2024, n. 135, al fine di garantire la necessaria assistenza sanitaria alle persone che intendono accedere al suicidio medicalmente assistito, disciplina le modalità organizzative per l'erogazione dei relativi trattamenti.

Art. 2

(Istituzione della Commissione medica multidisciplinare permanente)

1. Entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ogni azienda sanitaria regionale istituisce una Commissione medica multidisciplinare permanente per la verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito ai sensi dell’articolo 4 nonché per la verifica o la definizione delle relative modalità di attuazione ai sensi dell’articolo 5.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da:

- a) un medico palliativista con competenze ed esperienze assistenziali;
- b) un medico psichiatra;
- c) un medico anestesista;
- d) uno psicologo;
- e) un medico legale;
- f) un infermiere.

3. La Commissione è integrata di volta in volta da un medico specialista nella patologia da cui è affetta la persona che richiede l’accesso al suicidio medicalmente assistito.

4. I componenti sono individuati, su base volontaria, nell’ambito del personale dipendente dell’azienda sanitaria competente. In caso di indisponibilità di personale interno, i componenti possono essere individuati fra i dipendenti di altre aziende o enti del servizio sanitario regionale.

5. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di alcuna indennità. È fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, nei limiti previsti per il personale dipendente, che è posto a carico dell’azienda sanitaria presso cui è istituita la Commissione. La partecipazione alla Commissione è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.

Art. 3

(Modalità di accesso al suicidio medicalmente assistito)

1. La persona interessata presenta all'azienda sanitaria competente per territorio un'istanza per l'accertamento dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito nonché per l'approvazione o definizione delle relative modalità di attuazione.
2. L'istanza è corredata dalla documentazione sanitaria disponibile. Può, inoltre, contenere l'indicazione di un medico di fiducia e l'eventuale protocollo di cui all'articolo 5, comma 2.
3. L'azienda sanitaria competente per territorio trasmette tempestivamente l'istanza e la relativa documentazione alla Commissione di cui all'articolo 2 e al Comitato etico territorialmente competente.

Art. 4
(Verifica dei requisiti)

1. La Commissione di cui all'articolo 2 verifica, in via preliminare, se la persona richiedente:
 - a) ha ricevuto un'informazione chiara e adeguata sulla possibilità di accedere a un percorso di cure palliative;
 - b) è stata informata del suo diritto di rifiutare o revocare il consenso a qualsiasi trattamento sanitario, anche di sostegno vitale, e della possibilità di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua ai sensi della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento).
2. Se la persona richiedente conferma la volontà di accedere al suicidio medicalmente assistito, la Commissione procede alla verifica dei relativi requisiti. Il consenso al suicidio medicalmente assistito è espresso in modo libero e consapevole ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della l. 219/2017.
3. Ai fini della verifica dei requisiti, la Commissione esamina la documentazione prodotta ed effettua gli accertamenti necessari, anche con il supporto delle strutture del servizio sanitario regionale, assicurando l'interlocuzione personale e diretta con la persona interessata, sentito il medico di fiducia eventualmente indicato dalla persona stessa.
4. La Commissione chiede il parere del Comitato di cui all'articolo 3, comma 3, sugli aspetti etici del caso in esame, trasmettendo contestualmente al medesimo la documentazione inerente all'interlocuzione e agli accertamenti effettuati.
5. La Commissione redige la relazione finale attestante gli esiti dell'accertamento dei requisiti e la trasmette all'azienda sanitaria competente, la quale comunica alla persona richiedente gli esiti dell'accertamento.

Art. 5
(Modalità di attuazione)

1. In caso di esito positivo della verifica dei requisiti, la Commissione procede, ai sensi dei commi 2 e 3, ai fini dell'approvazione o definizione delle modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito.
2. La persona interessata può chiedere alla Commissione l'approvazione di un protocollo redatto dal medico di fiducia e recante le modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito.

3. La persona interessata può chiedere altresì alla Commissione di definire, in accordo con la persona stessa, le modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito mediante la redazione di apposito protocollo. In mancanza di accordo, la richiesta non ha seguito.
4. Le modalità di attuazione devono prevedere l'assistenza del medico e devono essere tali da evitare abusi in danno delle persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze.
5. La Commissione chiede il parere del Comitato etico territorialmente competente in merito all'adeguatezza del protocollo di cui ai commi 2 e 3.
6. La Commissione redige la relazione finale relativa agli esiti della richiesta di cui ai commi 2 e 3 e la trasmette all'azienda sanitaria competente, la quale comunica alla persona interessata i risultati della procedura.
7. La procedura si conclude, senza ingiustificati ritardi, secondo una tempistica comunque compatibile con le condizioni cliniche del paziente.
8. Le aziende sanitarie competenti svolgono le attività disciplinate dalla presente legge nel rispetto della normativa statale vigente e dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale.

Art. 6
(Gratuità delle prestazioni)

1. Le prestazioni e i trattamenti relativi al suicidio medicalmente assistito previsti dalla presente legge sono gratuiti.

Art. 7
(Clausola di invarianza)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.